

PIANO DI AZIONE DELLA COLLABORAZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLO STATO DI ISRAELE

E

IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

NEL CAMPO DELLA SANITA' E DELLE SCIENZE MEDICHE.

PER GLI ANNI 2010-2013.

Il Ministero della Salute dello Stato di Israele e il Ministero della Salute della Repubblica Italiana in seguito denominate "Le Parti", in accordo con gli articoli 1 e 5 dell'Accordo fra il Governo dello Stato di Israele e il Governo della Repubblica Italiana per la cooperazione nei campi della Salute e delle Scienze Mediche firmato a Roma in data 8 ottobre 2002;

animati dalla volontà di sviluppare una fruttuosa collaborazione nei campi della salute e della medicina, le Parti favoriranno la collaborazione ispirandosi ai principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo beneficio, attraverso lo scambio di informazioni, di specialisti e professionisti su temi di comune interesse.

Le Parti concordano di sviluppare la collaborazione tra i centri di ricerca e le Associazioni scientifiche dei loro Paesi promuovendo la partecipazione congiunta a conferenze e seminari su temi inerenti alla salute di comune interesse.

Le Parti svilupperanno e favoriranno la collaborazione nei seguenti settori:

- Organizzazione dei sistemi sanitari nazionali, modelli finanziari e partenariato pubblico-privato
- Prevenzione delle malattie trasmissibili e non trasmissibili e altri programmi nazionali prioritari
- Biotecnologie mediche, nuovi farmaci, tecnologie innovative
- Gestione e applicazione delle tecnologie mediche
- Assistenza domiciliare, tessera sanitaria e telemedicina
- Emergenze e macro emergenze sanitarie
- Rete Mediterranea per la salute
- Ricerca nei settori della salute e negli stati permanenti neuro-vegetativi

L'elenco dei suddetti campi è solo a titolo esemplificativo e non preclude la collaborazione in altri settori reciprocamente concordati..

Le Parti favoriranno lo scambio di esperti in varie discipline delle professioni mediche e paramediche previo accordo reciproco.

Lo scambio di medici ed esperti per periodi concordati potrà essere effettuato con l'obiettivo di fare conoscere le più aggiornate tecniche diagnostiche e terapeutiche.

Le dimostrazioni nel campo clinico potranno essere effettuate in conformità ai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione medica nel Paese ospitante


Entrambe le Parti concordano che tutti i progetti derivati dall'applicazione del presente Piano di Azione della collaborazione saranno svolti nei limiti dei fondi resi disponibili nei rispettivi bilanci annuali

Le Parti nomineranno specifici "focal points" (referenti) per le aree tematiche sopra indicate, responsabili per lo sviluppo delle attività e per l'informazione periodica dei rispettivi Ministeri sullo sviluppo dei progetti, sulle eventuali limitazioni e le possibili soluzioni.

Ogni divergenza che dovesse presentarsi tra Le Parti nel corso dell'esecuzione e applicazione del Piano di Azione della collaborazione sarà risolta attraverso negoziati diretti ed amichevoli in conformità alla legislazione vigente.

Questo Piano di Azione della collaborazione avrà effetto alla data della firma e rimarrà valido per un periodo di tre anni (3). Nel caso di rinuncia prima della scadenza dei tre anni ciascuna Parte dovrà darne notifica scritta all'altra con 90 giorni di preavviso.

Sottoscritto a Gerusalemme il 2 February 2010
che corrisponde al 10 Shvat del 5770 in due copie originali,
in lingua inglese, italiana e ebraica, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese



IL MINISTRO DELLA SALUTE
DELLO STATO DI ISRAELE



IL MINISTRO DELLA SALUTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA